

Legge regionale 12 febbraio 2019 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 01/10/2019

Modifiche alla legge regionale 5/2016 concernente l'organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Art. 8

(Modifiche agli articoli 12 e 13 della legge regionale 5/2016)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 5/2016 dopo le parole << dell'AUSIR >> sono inserite le seguenti: << di cui al presente articolo e agli articoli 13 e 14 >>.

2. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 5/2016 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: << Anteriormente alla formulazione della proposta di approvazione del Piano d'ambito all'Assemblea regionale d'ambito, il Consiglio di amministrazione trasmette alle strutture regionali competenti in materia di risorse idriche e di gestione dei rifiuti la documentazione del Piano o dei relativi aggiornamenti. Entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione la Giunta regionale può formulare osservazioni e prescrizioni, in merito alla coerenza con la pianificazione regionale, che l'AUSIR è tenuta a recepire nel Piano d'ambito in sede di approvazione. >>.